



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**SEDE DI YANGON**

**IL DIRETTORE DI SEDE**

VISTA la Legge n.125 dell'11/08/2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che prevede che la sede centrale dell'AICS puo' disporre che le proprie sedi all'estero applichino la "Practical Guide" anche ai contratti stipulati per il funzionamento delle sedi stesse;

CONSIDERATO che la sede centrale dell'AICS non ha disposto l'applicazione della "Practical Guide" per le spese di funzionamento delle sedi estere;

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 67 del 10/07/2019, con il quale è stato conferito a Walter Zucconi l'incarico di Titolare della Sede di Yangon dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo ("AICSY");

VISTO il Messaggio AICS Roma n. 6004 del 10 maggio 2019 con il quale si comunicava che con DM n.4613/BIS/275 del 29 aprile 2019 si approvava il previsionale di spesa per le spese di funzionamento della sede AICSY;

CONSIDERATO che AICSY, sulla base della normativa vigente in Myanmar, ha necessità di stipulare annulamente una polizza assicurativa per responsabilità contro terzi riferita all'utilizzo dell'automobile di servizio della Sede, sulla base della quale può essere poi richiesto il rinnovo dei documenti di circolazione della stessa;

CONSIDERATO che, in virtù dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio assicurativo, con stipula di polizza annuale, per responsabilità contro terzi riferito all'utilizzo dell'automobile di proprietà e nelle disponibilità dell'Ufficio AICS di Yangon, sulla base di quanto richiesto dalla normativa locale vigente ("l'Appalto");

CONSIDERATO che AICSY opera nel mercato straniero del Myanmar e che pertanto, per normativa locale, risulta obbligatorio affidare lo svolgimento del summenzionato servizio ad una società avente sede legale nel Paese;

COSIDERATA la peculiarità del mercato assicurativo birmano, ovvero l'obbligatorietà, per normativa locale, di stipulare suddetta polizza con la compagnia assicurativa statale "Mynama Insurance";

TENUTO CONTO del fatto che tale adempimento si rende necessario per ottemperare alla normativa birmana, che vincola alla stipula di tale polizza il rinnovo dei documenti di circolazione dell'automobile di servizio della Sede AICS di Yangon, pur non garantendo una copertura assicurativa adeguata alle esigenze della Sede, che pertanto ha proceduto parallelamente alla stipula di un'altra polizza assicurativa con scadenza 9/12/2019, che comunque, perché imposto dalla normativa locale, prevede massimali per tale tipologia di responsabilità, non soddisfacenti;

CONSIDERATO che sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato locale di riferimento che emergono dal complesso degli elementi disponibili in loco, il valore stimato dell'appalto ammonta a circa 10,00 Euro;

CONSIDERATO il preventivo fornito dalla compagnia assicurativa statale "Myanmar Insurance" in data 25 settembre 2019 di MMK 10.000,00, equivalenti ad EURO 5,97, secondo il tasso di cambio MMK/EURO applicato dalla Banca d'Italia in data odierna,

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il suddetto importo è inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel Capitolo 2171 – Spese di funzionamento della Sede

## DETERMINA

1. L'affidamento diretto, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017, del servizio assicurativo, con stipula di polizza annuale, per responsabilità contro terzi riferito all'utilizzo dell'automobile di proprietà e nelle disponibilità dell'Ufficio AICS di Yangon, sulla base di quanto richiesto dalla normativa locale vigente, alla compagnia assicurativa statale "Myanmar Insurance" per un importo pari a **MMK 10.000,00 (MMK diecimila mila/00)**, equivalenti ad EURO 5,97, secondo il tasso di cambio MMK/EURO applicato dalla Banca d'Italia in data odierna;
2. Il summenzionato servizio avrà durata di n. 24 mesi;
3. Il relativo importo di spesa graverà sul budget assegnato per il funzionamento della Sede – cap. 2171 - per l'anno 2019;

4. L'incarico di R.U.P., ai sensi dell'art 31 del Codice degli Appalti e dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192/ 2017, è affidato al Titolare della sede estera AICS Yangon, Ing. Walter Zucconi.

Yangon 26.09.2020

Il Titolare di Sede  
Walter Zucconi

